della deportazione proposta dal deputato Ranieri, salva in altra occasione la discussione della convenienza in genere e del miglior modo d'introduzione della pena della deportazione nel nostro Codice penale.

È chiaro pertanto che io intendo di provvedere alle esigenze del momento; non già di escludere che nel discutere poi una legge definitiva e nel modificarsi il nostro sistema penale, l'anzidetta questione gravissima dovrà esaminarsi; e laddove il Parlamento adotti la deportazione, dovrà provvedersi che la pena sia una efficace realtà, non già un vano nome ed una minaccia scritta senza possibilità di esecuzione.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione e il Ministero se accettano la proposta del deputato Ranieri con le modificazioni proposte dal deputato Mancini.

CONFORTI, *relatore*. Bisogna che io dia qualche spiegazione.

La ragione per la quale la Commissione ha creduto doversi ritenere questa disposizione nel modo in cui venne dettata, si è che tanto nel Codice penale comune quanto nel Codice militare è detto che ove concorrano circostanze attenuanti si discende di un grado dalla pena ordinaria. Ma se si crede utile aggiungere che ove concorrano circostanze attenuanti si discende di un grado, la Commissione non incontra alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento degli onorevoli Ranieri e Mancini accettato dalla Commissione, di aggiungere dopo la parola *fucilazione*, le altre, *o coi lavori forzati a vita, concorrendo circostanze attenuanti*.

MINERVINI. Quest'emendamento non dovrà pregiudicare quello che io presentai della gradazione della pena.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

PERUZZI, *ministro per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Minervini teme che l'emendamento Ranieri-Mancini possa pregiudicare il suo emendamento, darò lettura del suo emendamento, unitamente a quello dell'onorevole Avezzana che lo ha presentato prima.

L'onorevole Avezzana propone, che invece delle parole: « saranno puniti colla fucilazione, » si dica: « saranno trasportati fuori delle provincie meridionali ad un deposito determinato dal Governo per quindi venir giudicati e sentenziati ai lavori forzati per il tempo più o meno lungo che ne avranno dato occasione il vario grado dei loro delitti. »

Ma quest'emendamento è quello che ha già proposto all'articolo 1°, e non vedo perchè lo riproduca all'articolo secondo.

AVEZZANA. È mio proposito di fare ora un'aggiunta all'articolo secondo.

Intendo egualmente che in quest'articolo dove si parla di fucilazione, i catturati sieno trasportati ad un deposito determinato dal Governo, ma fuori delle provincie; perchè con questo provvedimento si leverà la causa per la quale quei paesi sono afflitti, e se ne distruggeranno i funesti effetti.

Io scongiuro la Camera a toglier di mezzo la fucilazione, perchè tale è il mio convincimento; essa non solo agli occhi dell'Europa, ma anche a quelli del mondo intero, diminuisce la buona opinione che sin ora si ebbe di noi.

Per il che, prego il signor presidente a voler mettere ai voti il mio emendamento.

PRESIDENTE. Io osservo all'onorevole deputato Avezzana che questo emendamento riproduce due emendamenti già rigettati.

AVEZZANA. Si sostituisca i lavori forzati.

PRESIDENTE. Il suo emendamento abolirebbe la fucilazione; ora essendosi rigettato l'emendamento Ricciardi, non si può nuovamente riprodurre.

AVEZZANA. C'è un cambiamento: in questo vi ha la necessità di far escire i colpevoli dal paese in cui sono stati arrestati, e allora con calma si potranno giudicare.

PRESIDENTE. Per terminare la questione domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Ora viene l'emendamento Minervini che propone in luogo dell'articolo 2 della Commissione, il seguente:

« I colpevoli del reato di brigantaggio, se sorpresi o arrestati senza attacco e resistenza alla forza pubblica, saranno puniti con i lavori forzati per un tempo non al di là di anni dieci, senza pregiudizio delle pene maggiori per altri reati.

« Nel caso di attacco e di resistenza alla forza pubblica, la pena dei lavori forzati potrà estendersi ad anni venti; se intervenissero ferite gravi od omicidio in persone di forza pubblica, la pena sarà la fucilazione; ma in caso di ferite lievi, potrà dalla fucilazione discendersi ai lavori forzati perpetui. »

La parola è all'onorevole Minervini per sviluppare il suo emendamento.

MINERVINI. Nel chiamare l'attenzione del guardasigilli non meno che degli onorevoli componenti la Commissione per vedere come l'articolo ch'io surrogo a quello che ci vien sottoposto sia una necessità, senza di che voi non avete gradazione di pene; voi nell'articolo proposto leggerete punito di fucilazione il brigante che avesse resistito alla forza pubblica: ecco tutto quello che leggete nella proposta.

Per me codesta locuzione non è ammessibile, è pericolosa, non giusta ed impiccia i giudici e ne fomenta, se non vogliamo dire che imponga loro, l'arbitrio.

Signori, io sono contro la pena di morte, ma la voterò, perchè in questo momento sono di avviso cogli onorevoli miei colleghi, i quali opinano che se ancora codesta pena esiziale (vano rimedio, dirò, della società inferma) sta nel Codice per taluni crimini, non potrebbesi per incidente (e per francarne il brigante) sopprimerla. Ma se dobbiamo sobbarcarci a dovere ancora la parola *morte* profferire fra le pene, siamo però memori di Beccaria, del Pagano, del Filangieri.

Con l'articolo da me surrogato io intercalo la gradazione delle pene secondo le ipotesi del reato. Al bri-